



ASPES. S.p.A.
Gestione Riscossione Entrate e Tributi

**GUIDA PRATICA ALL'INGIUNZIONE FISCALE E ALLE
PROCEDURE DI RISCOSSIONE**



VADEMECUM PER IL CITTADINO

UN VADEMECUM **Aspes S.p.A.**
PER APPROFONDIRE LA RISCOSSIONE COATTIVA:
COSA SUCCEDDE SE NON SI PAGA L'INGIUNZIONE FISCALE,
UN MANUALE PER SAPERNE DI PIU'



PERCHE' UN VADEMECUM

Questo manuale si propone di fornire al contribuente una guida semplice, aggiornata ed utile per orientarsi nel mondo della riscossione e degli atti che lo caratterizzano; per dare delle risposte il più possibile esaustive e chiare agli interrogativi ricorrenti e alle perplessità, nonché per mettere a disposizione del cittadino uno strumento di informazione plasmato anche sulla reale esigenza di sentire al proprio fianco e al proprio servizio l'agente della riscossione, Aspès SpA.

ATTI INVIATI AL CONTRIBUENTE: AVVISO DI PAGAMENTO, SOLLECITO E INGIUNZIONE FISCALE

La tipologia di atto che la società affidataria della Riscossione (Aspès SpA) invia al contribuente varia a seconda del tipo di riscossione, ordinaria o coattiva, nonché delle richieste specifiche dell'Ente Creditore.

I principali atti che il Contribuente può ricevere sono:

- A) Sollecito di Pagamento/ Avviso di Pagamento notificato;
- B) Ingiunzione di Pagamento, c.d: "fiscale";

IL SOLLECITO DI PAGAMENTO/ AVVISO DI PAGAMENTO NOTIFICATO

Il Sollecito di pagamento/ Avviso di pagamento notificato è un atto di prassi amministrativa, opportunamente motivato, che invita il contribuente a definire le proprie obbligazioni tributarie e patrimoniali. Non costituisce ancora atto esecutivo, ma riveste la funzione esortativa e di intimazione che precede l'inizio della riscossione coattiva, il cui esordio scaturisce con l'ingiunzione fiscale di cui al punto B).

Solitamente il sollecito di pagamento, sempre nella logica sottesa ad agevolare lo svolgimento del rapporto con il debitore, è l'atto di costituzione in mora del contribuente che non ha effettuato il pagamento sull'avviso bonario e conferisce certezza giuridica alla conoscenza da parte del cittadino dell'esistenza del debito. In quanto tale, il sollecito in questione non rientra nel novero tassativo degli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992.



Come si legge il sollecito di pagamento

Nella prima pagina del sollecito di pagamento sono riportati:

- Il codice fiscale del contribuente;
- I dati identificativi della Società che riveste il ruolo di Agente della Riscossione – Aspes SpA;
- Una sintetica comunicazione del contenuto dell’invio;
- Il riepilogo, nel dettaglio degli importi e nel relativo prospetto analitico, del dovuto e delle voci che lo compongono;
- L’indicazione delle scadenze di pagamento per l’unica soluzione e per le eventuali rate successive;
- L’avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà ad emettere ingiunzione fiscale Le modalità di pagamento delle somme dovute;
- I riferimenti del Concessionario della Riscossione Aspes Spa utili al contribuente, quali numeri di telefono, indirizzi, mail ecc.;
- Le comunicazioni eventuali dell’Ente Creditore al cittadino.
- **In allegato è, inoltre, riportato il bollettino di conto corrente postale precompilato;**

Cosa fare se si riceve un sollecito di pagamento

Qualora il contribuente abbia ricevuto un sollecito di pagamento, dopo aver verificato i contenuti del documento, può:

- Effettuare il pagamento con i bollettini precompilati allegati al sollecito o comunque secondo le modalità riportate sul sollecito stesso, ed in particolare presso gli sportelli del Concessionario, le banche, gli uffici postali;
- Contattare gli Uffici del Concessionario della Riscossione per chiedere chiarimenti sulle modalità di pagamento, gli orari degli sportelli e quanto non risultasse sufficientemente chiaro dal sollecito ricevuto;
- Qualora reputi, per ragioni di merito, di non dover pagare deve rivolgersi all’Ente Impositore e chiedere delucidazioni sulla legittimità dell’addebito, affinché l’Ente stesso possa provvedere, laddove reputi fondata l’istanza del contribuente, al discarico totale o parziale previa comunicazione dello stesso al Concessionario della Riscossione.
- Qualora avesse già effettuato il pagamento sull’avviso di origine, il contribuente deve contattare il Concessionario della Riscossione ed esibire copia del bollettino in suo possesso che attesti l’avvenuto pagamento, in modo da consentire tutte le opportune verifiche del caso sull’acquisizione del pagamento stesso.



L'INGIUNZIONE FISCALE

L'ingiunzione fiscale è l'atto, composto da più pagine, con il quale si richiede al contribuente di effettuare il pagamento entro il termine perentorio di **60 giorni** dalla notifica dell'ingiunzione stessa. Essa è per sua natura l'atto più complesso emesso dal Concessionario della Riscossione, soprattutto per la sua capacità giuridica di produrre effetti sulla sfera patrimoniale del contribuente.

L'ingiunzione fiscale è emessa dal Concessionario della Riscossione sulla base dell'iscrizione del contribuente moroso in una specifica lista di carico coattiva ricevuta direttamente dall'Ente Impositore. Nonchè come conseguenza dell'*iter* della riscossione a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente sugli atti precedentemente emessi per lo stesso debito quali l'avviso di pagamento e il sollecito notificato.

L'ingiunzione fiscale:

- Comunica al contribuente, nel dettaglio, il suo debito nei confronti dell'Ente Impositore;
- E' atto propulsivo all'adempimento, nonché titolo esecutivo e precetto;
- Informa il contribuente delle conseguenze del mancato adempimento.

Trascorsi 60 giorni dalla data di notifica, in assenza di pagamento e sempre che non sia stata concessa sospensione o dilazione, il contribuente incorre in uno stato di morosità che autorizza il Concessionario della Riscossione a dare avvio alle procedure esecutive esattoriali (dalle misure cautelari del fermo amministrativo e dell'ipoteca al pignoramento mobiliare, immobiliare ecc.) ai fini del soddisfacimento del credito.

Il Ricorso deve essere presentato all'Ente Impositore che ha iscritto il contribuente nella lista di carico, ove trattasi di mozioni riguardanti il merito dell'atto propedeutico. Va proposto, invece, nei confronti nel Concessionario della Riscossione solo per i vizi propri dell'atto e gli eventuali errori di notifica dello stesso.

Il contribuente, dunque, deve tener presente che dalla data di notifica dell'ingiunzione fiscale iniziano a decorrere i termini per procedere al pagamento del dovuto o per contestare, tramite apposito ricorso, la legittimità dell'importo ingiuntogli.

Le modalità e i termini per formulare il ricorso sono indicate nell'ingiunzione fiscale. La tipologia di ricorso varia in base alla natura del debito, che è il parametro di individuazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso.



Come si legge l'ingiunzione fiscale

Nella prima pagina dell'ingiunzione fiscale sono riportati (Fig. 1):

- I dati del Concessionario della Riscossione che ha emesso l'ingiunzione fiscale;
- Il numero dell'ingiunzione fiscale, la data e il riferimento all'atto propedeutico all'emissione dell'ingiunzione corrispondente;
- Il nominativo del contribuente e il suo indirizzo;
- Il c.f./p.iva del contribuente;
- L'importo da pagare e le voci che lo compongono: interessi, spese di riscossione, spese di notifica e accessori, spese esecutive;
- Le avvertenze, con dovizia di riferimenti normativi, in merito alle conseguenze del mancato pagamento del dovuto (procedure esecutive esattoriali di cui al D.p.r. 602/1973, Titolo II).

ASPES SpA
Servizio Riscossione Coattiva
delle ENTRATE DEL COMUNE DI PESARO
Via Mameli, 15 - 2° Piano
01121 Pesaro
Partita IVA 01423600419
Capitale Sociale i.v. €55.433.754



SPETT. LE [REDACTED]
VIA [REDACTED]
61032 - FANO - PU
C.F./P.I.: [REDACTED]

OGGETTO: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. [REDACTED] DEL 05/02/2015

ATTO DI INGIUNZIONE

La Società Aspes S.p.A. in qualità di attuale affidataria del servizio di riscossione coattiva per conto del Comune di Pesaro, in persona del Procuratore Dott. Antonio Marcello Muggittu, nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della società, n. 9 del 31.3.2014;

PREMESSO CHE

- La S.V. risulta debitrice della somma pari ad € 1.211,25 (Milleduecentoundici/25) derivante dal mancato pagamento degli atti propedeutici/originari all'ingiunzione di pagamento di seguito indicati:

TRIBUTO	ANNO	ATTO	TRIBUTO	SANZIONI	INTERESSI	SPESE DI NOTIFICA	TOTALE
ICI	2010	PROV.NR. [REDACTED] EL 29/11/2013 NOT.12/12/2013	€ 555,76	€ 166,80	€ 90,07	€ 4,00	€ 816,63
ICI	2011	PROV.NR. [REDACTED] DEL 29/11/2013 NOT.12/12/2013	€ 276,00	€ 82,80	€ 35,82	€ 0,00	€ 394,62

- detti avvisi, ritualmente notificati, sono divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge;
- ad oggi la S.V. non ha ancora provveduto al pagamento della somma di cui sopra;
- il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile ed occorre procedere al recupero coattivo del medesimo;

Fig. 1 – Frontespizio atto di ingiunzione tipo



Nella parte denominata: “**Dettaglio dell’ingiunzione di pagamento**” sono riportati (Fig. 2):

- Il prospetto analitico del debito con l’indicazione specifica dell’entrata (es. Sanzioni al Codice della Strada, Imposta Comunale sugli Immobili ecc.) a fronte della quale si ingiunge il pagamento. Sono, inoltre, riportati anche i riferimenti dell’atto sottostante l’ingiunzione fiscale, l’anno di riferimento dell’entrata, nonché la scomposizione dell’importo nelle varie voci che lo costituiscono: somma, interessi, sanzioni ecc.

<u>DETTAGLIO DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO</u>	<u>IMPORTO</u>
a) Debito principale	€ 831,76
b) Sanzioni, interessi e spese fisse (reclamate nell'atto propedeutico)	€ 379,49
c) Interessi di mora relativi al debito principale (a) nella misura del 6,00% annuo dal 01/01/2008 fino al 31/12/2009, del 4,00% annuo dal 01/01/2010 al 31/12/2010, del 4,50% annuo dal 01/01/2011 al 31/12/2011, del 5,50% annuo dal 01/01/2012 al 31/12/2013, del 4,00% annuo dal 01/01/2014 AL 31/12/2014. (interessi propri dell'atto di ingiunzione calcolati dal momento in cui l'atto si è definito alla data di stampa dell'ingiunzione stessa).	€ 28,18
d) Spese di riscossione	€ 31,57
e) Spese di notifica atto	€ 14,00
Totale (importo arrotondato ai sensi dell'art.1 co. 166 Legge 296/2006)	€ 1.285,00

Fig. 2 – Prospetto del debito di ingiunzione tipo

Nella sezione “**Avvertenze - Informazioni**” sono riportati:

- Gli orari degli Sportelli del Concessionario della Riscossione presso i quali ottenere informazioni; nonché i numeri telefonici e l’indirizzo mail, con i quali comunicare;
- Le altre modalità di pagamento: Uffici Postali, Banche ecc.

Orario di sportello Ufficio di Riscossione Aspes S.p.A Via Mameli n. 15, 2° piano – 61121 Pesaro	
Lunedì, Martedì, Venerdì	Dalle 10:00 alle 13:00
Giovedì	Dalle 09:00 alle 17:00
Contatti	
Telefono	0721. 372416/425
Fax	0721. 639194
Mail	riscossionecoattiva@aspes.it
Pec	aspes@legalmail.it



Nella sezione, chiamata “**Modalità di presentazione eventuale ricorso**” sono riportati (Fig. 3):

- Le istruzioni sulle modalità e i termini per proporre ricorso contro l’ingiunzione fiscale al concessionario della riscossione che ha emesso l’atto;
- I dati da indicare nel ricorso;

MODALITA' PRESENTAZIONE EVENTUALE RICORSO
<p>Avverso il presente atto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, nei modi e termini previsti dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 546/92 e successive modifiche di integrazioni. Il ricorso redatto in carta legale, deve essere proposto alla Società Apes S.p.A. entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">- consegna diretta dell’atto;- spedizione a mezzo servizio postale in plico raccomandato, con avviso di ricevimento;- notifica a norma degli artt. 137 e seguenti del c.p.c.;- a mezzo Ufficiale Giudiziario. <p>Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio a mezzo deposito, presso la Commissione Tributaria adita, di un esemplare del ricorso già presentato alla società Apes Spa, secondo le modalità di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 546/92. Il ricorrente dovrà effettuare il pagamento del contributo unificato commisurato al valore della controversia, ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. t) del D.L. n.98 del 06.07.2011 convertito dalla Legge n.111 del 15.07.2011. La proposizione del ricorso non sospende l’efficacia e l’esecutività dell’ingiunzione di pagamento.</p>

Fig. 3 – Prospetto informativo sul ricorso di ingiunzione tipo

E’ opportuno precisare che le istruzioni per il ricorso variano a seconda della natura dell’entrata che è il parametro di individuazione dell’autorità competente a ricevere il ricorso.

Nella sezione denominate: “**Modalità di Pagamento – Richiesta Dilazione**” sono riportati (Fig. 4):

- Il termine entro i quali pagare;
- I numeri di C/C postale, C/C bancario;
- Il Codice IBAN con il quale procedere al pagamento attraverso bonifico bancario;
- L’ufficio al quale far pervenire, l’eventuale richiesta di dilazione di pagamento;

MODALITA' DI PAGAMENTO - RICHIESTA DILAZIONE					
<p>Il pagamento delle somme richieste dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notifica o ricevimento del presente atto tramite l’utilizzo di una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bollettino di c/c postale bollettino n.1018360121, intestato a “ASPES SPA RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI TRIBUTARI”, allegato al presente atto;- Bonifico bancario presso la Banca delle Marche – Pesaro, intestato alla Società Apes S.p.A. Riscossione Coattiva Accertamenti Tributari - Causale “Atto di Ingiunzione N. [REDACTED] del 05/02/2015”, codice IBAN					
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAB	N.CONTO
IT	27	M	06055	13319	000000011036

Eventuali istanze di dilazione di pagamento, dovranno essere rivolte alla Società Apes S.p.A, sulla base di quanto previsto dall’art. 14 del vigente Regolamento Generale per la disciplina dell’Entrate del Comune di Pesaro approvato con deliberazione di C.C. n.59 del 25.03.2002 e ss.mm.ii.;

La suddetta richiesta dovrà pervenire presso l’ **Ufficio Riscossione Coattiva di Apes S.p.A.**, sito in Via Mameli n.15, 2° piano - 61121 Pesaro.

Fig. 4 – Prospetto informativ sulle modalità di pagamentooo di ingiunzione tipo



Cosa fare quando arriva un'ingiunzione fiscale:

Il contribuente che riceve un'ingiunzione fiscale deve **controllare** l'atto ricevuto, l'importo e la data di notifica.

Se il contribuente riconosce che le somme ingiunte sono dovute deve:

- **Effettuare il pagamento** entro 60 giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione per evitare l'aggravio degli ulteriori interessi moratori. A tal fine si consiglia un'attenta lettura dell'ingiunzione fiscale sulle istruzioni per effettuare il pagamento;

Se il contribuente, dopo attenta verifica sull'ingiunzione fiscale, ha dei dubbi in merito alla somma richiesta deve:

- **Chiedere informazioni e reperire tutta la documentazione a sostegno delle proprie ragioni.**

E' opportuno precisare che la Società affidataria della Riscossione coattiva – Aspès SpA è solo un intermediario - esecutore e non conosce il merito dell'imposizione.

Anche se la società affidataria del servizio della riscossione, attraverso una fitta e continua collaborazione con l'Ente, anche per vie telematiche, cercherà in ogni modo di dar informazioni il più possibili esaustive ai contribuenti, anche per evitargli inutili disagi dati dal recarsi in diversi uffici; potrebbe comunque, verificarsi il caso in cui il contribuente per avere notizie e chiarimenti in merito alla legittimità del debito richiesto con l'atto di ingunzione, debba rivolgersi direttamente all'Ente Creditore, qualora fosse la società stessa ad invitare l'utente a farlo.

Il contribuente può rivolgersi, invece, Società affidataria della Riscossione coattiva – Aspès SpA per acquisire informazioni sulle modalità di pagamento, l'orario degli sportelli, le procedure esecutive, la situazione aggiornata dei propri pagamenti, informazioni relative alle modalità di dilazione dell'ingiunzione di pagamento ecc. .



Cosa fare quando arriva un'ingiunzione fiscale

Nel caso in cui il contribuente, dopo attenta analisi dell'ingiunzione fiscale, reputi che la somma richiesta non sia dovuta deve:

- **Attivare istanza di Autotutela. In tal caso deve:**
 - Reperire tutta la documentazione a sostegno della propria richiesta;
 - Recarsi presso il concessionario affidatario del servizio di riscossione coattiva, nel caso in specie, Aspes S.p.A. che ha proceduto all'iscrizione nella lista di carico e presentare un'istanza in "autotutela" ossia, una semplice richiesta di annullamento dell'atto.

ATTENZIONE: La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende i termini legali per la proposizione del ricorso al Giudice Tributario o a quello Ordinario per cui:

- **Se il Concessionario per la riscossione riconosce subito l'errore** in cui è incorso, provvede a sgravare la richiesta di pagamento. Al tempo stesso informerà attraverso invio del provvedimento di discarico, l'Ente impositore, il quale a sua volta invierà l'atto di annullamento della pretesa che ha reso possibile l'emissione dell'atto ingiuntivo.
- **Se Concessionario per la riscossione non riconosce l'errore**, ma il contribuente continua a ritenere di non essere tenuto al pagamento, quest'ultimo potrà formulare il ricorso al Giudice Competente a riceverlo in base alla natura dell'entrata. Il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla legge.

▲ Precisazioni sul Ricorso:

Il contribuente che decide di formulare il ricorso deve seguire le istruzioni contenute **dell'ingiunzione fiscale** nel quale sono indicate sia l'autorità competente che le modalità tecniche per presentare il ricorso.

Il ricorso deve essere proposto al Giudice Competente entro i termini di legge (Fig. 5)

Entrata	Autorità competente a ricevere il ricorso
ICI, IMU, TASI, TARES/TARI	Commissione Tributaria
SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)
ENTRATE PATRIMONIALI (Fitti, Rette scolastiche, Quote mensa, oneri di urbanizzazione ecc.)	Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)
ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)

Fig. 5 – Quadro esemplificativo delle autorità competenti



RIEPILOGANDO:

Cosa può fare il contribuente che riceve un avviso, un sollecito di pagamento o un'ingiunzione fiscale?

Dopo aver accuratamente verificato la richiesta di pagamento formulata nei suoi confronti:

se la ritiene corretta

Può pagare entro i termini indicati nell'atto ricevuto

- Presso gli sportelli del Concessionario;
- Presso gli Uffici Postali e le Banche.



In caso di Ingiunzione Fiscale:

- Può inoltrare alla società Aspes S.p.A. una **richiesta di rateazione** del debito.

se ha dei dubbi

Può inviare via mail o recarsi allo sportello con:

- Eventuali ricevute in suo possesso che attestino l'avvenuto pagamento;
- Altri documenti ritenuti utili.



Può mettersi in contatto con:

- L'ente creditore per avere informazioni sul merito dell'addebito e la sua legittimità;
- Con il Concessionario della Riscossione per avere chiarimenti sulle caratteristiche dell'atto ricevuto, sugli orari di apertura dello sportello, modalità di pagamento ed eventuali procedure esecutive in caso di mancato adempimento



SOSPENSIONE, RATEAZIONE E DISCARICO

- **Sospensione:**

Per dato normativo, la formulazione del ricorso non comporta automaticamente la sospensione della riscossione da parte del Concessionario. E' opportuno che il contribuente che ha presentato formale ricorso all'Autorità Competente contro l'**ingiunzione fiscale**, formuli espressamente, nel ricorso stesso, la richiesta di sospensione della riscossione. In caso contrario, il contribuente potrebbe incorrere comunque nelle procedure esecutive esattoriali che il concessionario della riscossione provvederà ad avviare decorsi i rituali 60 giorni per il pagamento.

- **Rateazione:**

Qualora il contribuente non fosse nelle condizioni economiche per pagare, nel termine indicato nell'**ingiunzione fiscale** (60 giorni dalla notifica), l'importo totale, potrà richiedere la dilazione del debito, direttamente alla società Aspes S.p.A. attraverso le modalità indicate nell'atto ricevuto e con un numero di rate secondo quanto specificatamente contemplato nel regolamento delle entrate dell'Ente Creditore. La modulistica e le modalità per richiedere la rateazione dei pagamenti saranno indicate sul sito istituzionale della Società Concessionaria della riscossione (<http://www.aspes.it/>). In ogni caso, l'istanza di rateazione deve essere presentata alla Società, a pena di inammissibilità, prima dell'avvio degli atti esecutivi (pignoramento mobiliare e immobiliare, pignoramento presso terzi ecc.) da parte del concessionario della riscossione. In caso di **avvisi o solleciti di pagamento** il contribuente non può richiedere un'ulteriore rateazione, in quanto l'importo dovuto risulta già rateizzato con i bollettini allegati all'avviso o al sollecito.

- **Discarico:**

Il discarico dell'ingiunzione fiscale si concretizza in un atto del concessionario della riscossione, Aspes S.p.A. con il quale quest'ultimo annulla, per il totale o per un importo parziale, la richiesta di pagamento nei confronti del contribuente. Copia dell'atto di discarico sarà inviato anche al Comune di Pesaro.

Il provvedimento di discarico può essere emesso:

- A) a seguito di un'istanza di annullamento in autotutela (per solleciti e ingiunzioni)
- B) a seguito di ricorso favorevole (solo per l'ingiunzione fiscale)

A) Discarico a seguito di Istanza in Autotutela per solleciti e ingiunzioni

L'Ufficio della società Concessionario della Riscossione, a seguito della richiesta inoltrata dal contribuente stesso (e in alcuni casi anche senza, come potrebbe essere il caso della presenza di errori palesi), emette il provvedimento di discarico, totale o parziale, inviandone una copia al servizio dell'entrata che ha iscritto il contribuente nella lista di carico.

B) Discarico a seguito di ricorso favorevole sull'ingiunzione fiscale

In caso di pronuncia favorevole dell'autorità competente alla quale è stato inoltrato il ricorso (Commissione Tributaria, Giudice di Pace, Giudice Ordinario ecc.), l'Ente Impositore emette il provvedimento di discarico, totale o parziale a seconda del contenuto della pronuncia, inviandone una copia al Concessionario della Riscossione. Qualora, in attesa della pronuncia, il contribuente avesse provveduto al pagamento non dovuto, l'Ente Impositore dovrà attivare di concerto con il Concessionario della Riscossione una procedura di rimborso delle somme riconosciute indebite in modo da poter provvedere alla restituzione delle stesse. Il rimborso va riscosso presso il Concessionario della Riscossione.



APPROFONDIAMO LA RISCOSSIONE COATTIVA: COSA SUCCEDDE SE NON SI PAGA L'INGIUNZIONE FISCALE

L'ingiunzione è un atto che cumula in sé la duplice natura di titolo esecutivo e di atto prodromico all'esecuzione coattiva; l'equivalente, dunque, di quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto (art. 480 c.p.c.).

Per tale ragione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale, qualora non siano intervenuti sulla stessa il pagamento o il discarico, il Concessionario della Riscossione avvia legittimamente le procedure esecutive sui beni del contribuente per il recupero delle somme non pagate.

Le procedure che il Concessionario della Riscossione attiverà nei confronti del cittadino moroso sono:

1) Procedure Cautelari

- **Fermo beni mobili registrati** (art. 86 D.p.r. 602/1973)
- **Iscrizione ipotecaria** (art. 77 D.p.r. 602/1973)

L'attivazione delle procedure cautelari determina ulteriori spese a carico del Contribuente.

2) Ogni altra procedura esecutiva prevista e consentita dal titolo II del D.p.r. 602/1973.



PROCEDURE ESECUTIVE ESATTORIALI: PER SAPERNE DI PIU'

Procedure Cautelari: Fermo amministrativo e Ipoteca

A) Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati

Il fermo amministrativo è un provvedimento noto in gergo giornalistico come “ganasce fiscali” e può colpire autoveicoli, motoveicoli, aeromobili, barche e navi; cioè tutti quei beni che, dai Pubblici Registri Mobiliari (P.R.A., Registro Navale, ecc.), risultano essere intestati al Contribuente.

Il Concessionario della Riscossione invia al Contribuente una lettera di preavviso di iscrizione del fermo amministrativo contenente la richiesta di pagamento del dovuto, entro 20 giorni dalla data di notifica del preavviso stesso, con l'avvertenza che, in difetto, il fermo del bene diventerà operativo a tutti gli effetti previa trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico. Le conseguenze della trascrizione sono:

- il veicolo sottoposto a fermo non può circolare;
- la violazione del divieto di cui al punto precedente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (art. 214 del D.Lgs 285/92);
- la prosecuzione dell'attività esecutiva.

Il provvedimento di fermo comporta l'inopponibilità al Concessionario della Riscossione di successivi atti dispositivi del bene; ciò significa che, se non viene pagato il debito che ha dato origine alla procedura, il Concessionario può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all'asta, anche se nel frattempo l'auto è passata in proprietà ad un terzo a seguito di vendita.

La cancellazione del fermo è effettuata a cura del contribuente presso il PRA previa esibizione del provvedimento di revoca che il Concessionario rilascerà all'atto del saldo degli importi dovuti. Nel caso, invece, il debito venga annullato per discarico dell'Ente Impositore, la cancellazione è effettuata gratuitamente dal Concessionario.

Con l'occasione si rammenta che ogni richiesta di provvedimenti di sospensione, rateazione o annullamento del debito non dovuto è di competenza esclusiva dell'Ente creditore.

B) L'ipoteca sugli Immobili

È una procedura cautelare che colpisce uno o più immobili di proprietà del contribuente moroso. E' una vera e propria ipoteca legale, una garanzia reale, che attribuisce al Concessionario della Riscossione il diritto ad una soddisfazione con preferenza sul prezzo del ricavato dell'espropriazione.

Contemporaneamente all'iscrizione dell'ipoteca (che viene effettuata per un valore doppio del debito comprensivo di interessi di mora, compensi e spese per procedure maturate), il Concessionario della Riscossione invia al debitore una lettera di comunicazione dell'iscrizione dell'ipoteca, nella quale si invita al pagamento onde evitare la successiva vendita dell'immobile all'asta. Se il debito che ha dato origine all'ipoteca non risulta nel frattempo pagato, il Concessionario della Riscossione può iniziare gli atti esecutivi di espropriazione e vendita.



Procedure Esecutive

A) Il Pignoramento Immobiliare

E' l'atto esecutivo del Concessionario con il quale ha inizio la procedura per la vendita all'asta dell'immobile di proprietà del contribuente. Il pignoramento immobiliare, solitamente successivo all'ipoteca, può essere effettuato subito nel caso di debiti superiori ad € **5.000,00**. Il pignoramento immobiliare non può aver luogo al di sotto di tale limite quantitativo; al contrario, è sempre possibile attivare l'ipoteca, in quanto procedura cautelare e non esecutiva.

Per il perfezionamento del pignoramento immobiliare il concessionario della riscossione provvede alla trascrizione del pignoramento stesso e dell'avviso di vendita all'asta con le date indicate per gli incanti, presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari dove è censito l'immobile.

B) Il pignoramento mobiliare

Il pignoramento mobiliare è l'atto esecutivo con il quale il Concessionario, tramite gli Ufficiali di Riscossione, procede al pignoramento dei beni mobili di proprietà del debitore presso l'abitazione del contribuente oppure nei locali dove, in qualità di titolare, svolge la sua attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili pignorati, in caso di mancato pagamento, sono poi venduti all'asta.

C) Il pignoramento di crediti presso Terzi

Con questo atto esecutivo il Concessionario della Riscossione procede al pignoramento di crediti che il contribuente moroso vanta presso Terzi. E' il caso delle retribuzioni che il dipendente percepisce mensilmente dal datore di lavoro, delle pensioni corrisposte da Enti Previdenziali, dei crediti presso i committenti per le prestazioni professionali svolte dai lavoratori autonomi, dei fitti per locazioni di immobili, ecc.

Nel caso il contribuente sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato, il pignoramento presso terzi può essere eseguito direttamente dal Concessionario della Riscossione senza ricorrere al Giudice dell'Esecuzione. In sostanza, il datore di lavoro versa direttamente al Concessionario parte della retribuzione dovuta al contribuente-dipendente (nel limite di un quinto della retribuzione stessa). In tutti gli altri casi (lavoro autonomo, prestazioni professionali, etc.) sarà invece il Giudice dell'Esecuzione, previa citazione e successiva dichiarazione positiva del Terzo, ad emettere ordinanza di assegnazione di importo corrispondente al credito per il quale si procede.